



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Codice Fiscale 82001470283

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. ____ in data 20.03.2023

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

ART. 4 - CONVOCAZIONE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

ART. 12 - VERBALI

ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell'organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori, su decisione del Sindaco o di chi ne fa le veci nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
2. È rimessa alla volontà di ciascun Consigliere comunale scegliere la modalità di partecipazione.

Art. 2 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, laddove svolte in videoconferenza o nella modalità mista di cui al successivo art. 8 e senza possibilità di partecipazione da parte del pubblico, possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale web istituzionale del comune. Il requisito della pubblicità si intende tuttavia pienamente assolto anche mediante successiva integrale pubblicazione della videoregistrazione della seduta sul portale citato, entro e non oltre il termine in cui sia disposta la pubblicazione degli atti oggetto di deliberazione nella medesima seduta. Fanno eccezione le sedute che abbiano carattere riservato secondo lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

Art. 3 - REQUISITI TECNICI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art.2, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di verificare l'identità dei componenti del Consiglio Comunale che intervengono in teleconferenza;
 - b) dare la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento all'ordine del giorno;
 - c) consentire la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) permettere la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) effettuare la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) certificare la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

- g) consentire al Presidente e al Segretario Comunale di avere sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio Comunale, anche con riguardo a eventuali questioni incidentali e particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta e di verbalizzare le sedute;
 - h) assicurare la garanzia della segretezza delle sedute ove previsto o necessario;
 - i) garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - j) rendere certa la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di file, quali il cloud.

Art. 4 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle sedute del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. L'avviso di convocazione della seduta deve contenere l'espressa indicazione della modalità con cui essa si tiene, precisando se sia previsto o consentito il ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute secondo le norme previste dai regolamenti comunali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
4. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti del Consiglio Comunale, inclusi il Segretario ed il Vice Segretario comunale.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria l'immagine.

Art. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti sono tenuti, pertanto, quando richiesti, a confermare la propria presenza, rispondendo all'appello per chiamata nominale e a garantire l'attivazione e il corretto funzionamento di videocamera e microfono, per consentire o agevolare la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi

l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto come da attestazione del Segretario comunale.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.

3. Il Presidente e il Segretario comunale possono collegarsi in videoconferenza, assicurando il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni.

4. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario Comunale o all'altro soggetto verbalizzante, presente presso la sede istituzionale dell'ente insieme al Presidente del Consiglio comunale o collegato telematicamente, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

5. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

a) insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza, tali da impedire il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tale ipotesi il presidente darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa il Presidente del Consiglio potrà disporre una breve sospensione dei lavori nella misura strettamente necessaria a consentire la risoluzione del problema tecnico e il ripristino dell'effettiva partecipazione, e, qualora ciò non sia possibile, considerare il consigliere assente giustificato;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

6. Ciascun documento che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato e reso consultabile mediante la piattaforma informatica utilizzata, secondo le prescrizioni a tal fine dettate dal Presidente.

7. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, invitando il segretario all'appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.

8. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune.

9. La pubblicità delle sedute in videoconferenza verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini

della tutela dei dati personali discussi.

10. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

Art. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

2. I Consiglieri e gli Assessori potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.

3. In relazione a ciascun argomento posto all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

4. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (esemplificativamente: fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).

5. Il Presidente, dopo aver dichiarata accettata aperta la prenotazione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.

6. I Consiglieri o gli altri partecipanti intervengono previa autorizzazione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, è consentito al Presidente disporre la disattivazione dei microfoni impropriamente attivati.

8. A nessuno, escluso il Presidente, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

9. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a proposte di deliberazione in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale, il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di Consiglio.

Art. 10 - VOTAZIONI

1. Nel caso la votazione venga preceduta da dichiarazioni di voto presentate per iscritto, le stesse possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale, e verranno lette dal Consigliere votante.
2. I componenti del Consiglio Comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per alzata di mano.
3. Il voto in forma palese è espresso, accertato e proclamato nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sempre comunque consentendo l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e la corretta attribuzione dell'espressione di voto.
4. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche via chat.
5. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.
6. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario comunale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

Art. 11 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 - VERBALI

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
 - b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede comunale, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente o comunque implicita nella scelta della modalità di partecipazione alla seduta) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
2. È sempre necessaria la pubblicazione integrale della videoregistrazione della seduta qualora non sia stata consentita la partecipazione del pubblico e della stessa non sia stata effettuata trasmissione in streaming in tempo reale sul sito web dell'Ente. Essa verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli

argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti dell'organo.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale o, in caso di mancanza di previsioni applicabili, alle leggi in materia.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono immediatamente ed automaticamente modificate per effetto di norme sopravvenute statali o regionali vincolanti, le quali, in quanto sovraordinate, si applicano in attesa della formale modificazione e del conseguente adeguamento del presente Regolamento.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

4. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione.